



## «Traduzione giuridica»

# DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL) - Compendio

Le DTL sono applicabili a tutte le autorità federali (Assemblea federale, Consiglio federale e Amministrazione federale, Tribunali della Confederazione). Le DTL sono inoltre applicabili anche alle organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato estranee all'Amministrazione federale ma cui la Confederazione ha demandato compiti normativi.

## Struttura

### *Altri manuali e strumenti*

### *Elenco delle abbreviazioni*

## **PARTE 1: Principi di strutturazione degli atti normativi** (nuovi atti o modifica di atti vigenti)

### Titolo 1: Partizione del contenuto di un atto normativo

(Titolo, Ingresso, Parte principale, Disposizioni finali, Allegati)

### Titolo 2: Articolazione formale e struttura

(Sezioni, Capitoli, Titoli, Parti – Rubriche, Titoli marginali, Capoversi, Lettere, Numeri, Trattini, Periodi)

### Titolo 3: Rimandi

(Intratestuali e intertestuali)

### Titolo 4: Rimandi al diritto dell'UE

(Forma – Rimandi statici e rimandi dinamici)

### Titolo 5: Designazione delle unità amministrative

## **PARTE 2: Le forme degli atti normativi** (panoramica delle forme e struttura degli atti emanati *ex novo*)

### Titolo 1: Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale

### Titolo 2: Leggi federali e ordinanze dell'Assemblea federale



## «Traduzione giuridica»

- Titolo 3:** Decreti federali  
(Revisioni parziali della Cost., Iv. Pop., Trattati internazionali, Stanziamento)
- Titolo 4:** Ordinanze del CF, dell'Amministrazione federale (e di altri organismi)
- Titolo 5:** Regolamentazioni amministrative del CF, dei dipartimenti e degli uffici  
(Istruzioni, Direttive, Circolari, Vademecum, Promemoria, Guide, Regolamenti – Concessioni, Contratti di affiliazione)

### **PARTE 3: Atti modificatori**

- Titolo 1:** Regole generali  
(Parallelismo delle forme, rev. parziale o totale, mod. di più atti normativi, atti mantello)
- Titolo 2:** Struttura formale degli atti modificatori
- Titolo 3:** Modifica di leggi federali che citano nell'ingresso la Costituzione federale del 1874
- Titolo 4:** Modifica di decreti federali di obbligatorietà generale

**Allegato 1:** *Regole specifiche per le ordinanze sugli emolumenti e le disposizioni in materia di emolumenti contenute in altre ordinanze*

**Allegato 2:** *Regole di tecnica legislativa applicabili a Schengen/Dublino*  
(forma degli atti normativi che recepiscono e traspongono nel diritto svizzero gli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino)

**Allegato 3:** *Esempio di nuovo atto normativo*

**Allegato 4:** *Esempio di atto modificatore*

**Indice analitico**



## «Traduzione giuridica»

# PARTE 1: Principi di strutturazione degli atti normativi

## Partizione del contenuto

### Titolo abbreviato

**Legge federale concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi**  
(**Legge sul trasferimento del traffico merci**, LTrasf)

del 19 dicembre 2008

Se ha un titolo abbreviato, l'atto normativo è citato sempre e soltanto con questo titolo:  
**legge del 19 dicembre 2008 sul trasferimento del traffico merci.**

Contrariamente a quanto prescritto per le abbreviazioni, non è necessario prevedere in ogni caso un titolo abbreviato in tutte e tre le lingue.

### Abbreviazione

Ai titoli di atti normativi destinati ad essere citati con particolare frequenza può essere aggiunta un'abbreviazione, a prescindere dal fatto che siano o meno corredati di un titolo abbreviato. In tal caso, l'abbreviazione è aggiunta *in tutte le lingue ufficiali*. È posta tra parentesi immediatamente sotto il titolo principale, se del caso dopo il titolo abbreviato (preceduta da una virgola).

Per creare l'abbreviazione occorre utilizzare una combinazione di lettere che ricalchi le iniziali delle parole più significative del titolo principale o del titolo abbreviato; ogni lettera maiuscola abbrevia una parola intera; dopo la maiuscola è possibile aggiungere una o più lettere minuscole tratte dalla parola cui ci si riferisce. Tra le lettere non sono ammessi punti.

- Codice penale => CP
- legge federale sull'assicurazione malattie => LAMal

L'abbreviazione consta al massimo di cinque lettere.

L'uso di un'abbreviazione già esistente per un altro atto normativo non è lecito, neppure se utilizzata in un'altra lingua ufficiale. La medesima abbreviazione può per contro essere usata per lo stesso atto in più lingue ufficiali.

Al fine di verificare la disponibilità di un'abbreviazione per un atto normativo si consulerà con profitto la banca dati terminologica [TERMDAT](#), che registra le abbreviazioni di tutti gli



## «Traduzione giuridica»

atti normativi vigenti e di atti abrogati (nonché, ad es., le abbreviazioni ufficiali delle unità amministrative).

### Data

Ogni atto reca la data in cui è stato adottato. La data dell'atto normativo è sempre quella della sua adozione, non quella delle eventuali successive modifiche.

### Ingresso

- frase performativa
- fondamento giuridico
- materiali legislativi
- ev. trattati, decisioni o altri atti da eseguire

LF

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 97 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 2011;

*decreta:*

Ordinanza

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 59 capoverso 6 e 111 capoverso 6 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr);

visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 19982 sull'asilo;

in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati;

in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi;

*ordina:*



## «Traduzione giuridica»

### Disposizioni definitorie

#### Art. 2 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. programma: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale;
- b. trasmissione: una parte di programma che costituisce un'entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto;
- c. trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità;
- d. emittente: la persona fisica o giuridica responsabile dell'allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni;

...

Nelle coordinazioni ogni elemento coordinato forma comunque un'unità a se stante con la frase introduttiva e solitamente è sconsigliata la ripetizione dei due punti tra frasi precedute o seguite dallo stesso segno. Vi sono eccezioni in elenchi figuranti in testi tecnici e, appunto, negli articoli definitori.

- negli elenchi delle disposizioni definitorie (come nel presente caso) il lemma da definire è seguito dai due punti (p. es. DTL n. marg. 31, 80, 103);
- in altri tipi di elenchi, p. es. entrata in vigore differenziata, si tende a mettere la virgola (p. es. DTL n. marg. 177-181 e 245, nonché art. 97 CP).

### Introduzione parentetica di definizioni

È anche possibile introdurre tra parentesi, alla prima occorrenza, designazioni abbreviate, in particolare l'abbreviazione di un'unità amministrativa (ad es. «DFGP» per «Dipartimento federale di giustizia e polizia»), l'abbreviazione di un atto normativo (ad es. «LMSI» per «legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna») oppure la forma abbreviata di un'espressione di una certa lunghezza (ad es. «imposta sugli oli minerali» per «imposta di consumo riscossa dalla Confederazione sui carburanti»)



## «Traduzione giuridica»

### Art. 1 Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell'**Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)**, comprese le sue stazioni federali di ricerca, per prestazioni e decisioni nell'ambito della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura e delle relative disposizioni d'esecuzione, nonché per prestazioni di carattere statistico di cui alla legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale che **l'UFAG** fornisce.

<sup>2</sup> Essa disciplina altresì la riscossione di tasse da parte di organi d'esecuzione a cui **l'UFAG** ha affidato compiti d'esecuzione.

Simili designazioni abbreviate possono essere utili anche quando il termine o l'espressione in questione ricorre soltanto **due o tre volte nell'atto normativo**; viceversa può essere opportuno rinunciare a introdurre una designazione abbreviata sebbene il termine o l'espressione ricorra più volte, in particolare se le occorrenze sono **situate in punti molto distanti del testo**.

La designazione abbreviata va introdotta alla prima occorrenza del termine o dell'espressione. Se il referente del termine o dell'espressione è disciplinato in una disposizione specifica che figura in un articolo successivo a quello in cui viene introdotta la designazione abbreviata, è possibile reintrodurre la designazione abbreviata.

### Esempio:

#### Art. 3 Rapporto di valutazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale verifica periodicamente l'efficacia della presente legge. Esamina in particolare l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità:

...

b. dei compiti della **Commissione delle poste (PostCom)**.

...

#### Sezione 4: Commissione delle poste

#### Art. 20 Organizzazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina la **Commissione delle poste (PostCom)**, composta da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente. ....



## «Traduzione giuridica»

### Equivalenze terminologiche

Se un atto normativo del diritto federale contiene numerosi rinvii a testi di altri ordinamenti, segnatamente a testi del diritto europeo, e l'oggetto della normativa risulta quindi disciplinato anche da disposizioni contenute in tali testi, può essere opportuno *indicare le equivalenze terminologiche* qualora la terminologia delle due normative non coincida.

L'elenco delle equivalenze non è necessariamente identico nelle tre lingue ufficiali. Per mantenere il parallelismo delle tre versioni linguistiche, in ogni versione vanno indicate le equivalenze per tutte le lingue interessate.

#### Esempio:

<sup>2</sup> Per interpretare correttamente il regolamento (CE) n. 1107/2009 <sup>11</sup> a cui rimanda la presente ordinanza, occorre tener conto delle equivalenze seguenti:	
Espressione nel regolamento (CE) n. 1107/2009	Espressione nella presente ordinanza
a. Espressioni in tedesco: <i>Zulassung</i>	<i>Bewilligung</i>
b. Espressioni in francese: <i>mise sur le marché</i> <i>produit phytopharmaceutique</i>	<i>mise en circulation</i> <i>produit phytosanitaire</i>
c. Espressioni in italiano: <i>bidoni e fusti</i>	<i>contenitori</i>
<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, versione della GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.	

### Disposizioni finali

Ordine delle disposizioni finali:

- Esecuzione
- Abrogazione di altri atti normativi
- Modifica di altri atti normativi
- Disposizioni transitorie
- Disposizioni di coordinamento
- Referendum
- Entrata in vigore
- Limitazione della durata di validità



## «Traduzione giuridica»

### Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'*abrogazione* di un atto normativo concerne la totalità dell'atto; qualora sia abrogata soltanto una parte dell'atto, si è in presenza di una *modifica*.

Esempio:

**Art. XY** *Abrogazione e modifica di altri atti normativi*

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Precedentemente le formule utilizzate per designare questi due interventi erano «Abrogazione e modifica del diritto vigente», «Diritto previgente: abrogazione» o «Modifica del diritto vigente».

Formule:

**Art. XY** Abrogazione di un altro atto normativo

La legge del 15 giugno 1986 sull'importazione di turaccioli è abrogata.

**Art. XY** Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogati:

1. l'ordinanza del ...;
2. l'ordinanza del ...;
3. il decreto del Consiglio federale del ... .

**Art. XY** Modifica di altri atti normativi

La legge del 15 giugno 1986 sull'importazione di turaccioli è modificata come segue:

...



## «Traduzione giuridica»

**Art. XY** Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

**1. Legge federale del 15 giugno 2006 sull'importazione di turaccioli**

...

**2. Legge federale del 25 marzo 1931 sulla scheggiatura delle stampelle**

...

**3. Ordinanza del 21 aprile 2003 sul sostegno psicologico agli orsetti lavatori**

...

### Entrata in vigore

**Art. 25** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Entrata in vigore subordinata all'entrata in vigore di altri atti:

... entra in vigore soltanto unitamente a ...

... entra in vigore simultaneamente a ...

Entrata in vigore retroattiva:

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il ... .

Limitazione nel tempo:

**Art. 2** Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012 con effetto sino al 31 dicembre 2013.

### Allegati

- disposizioni abrogative e modificatrici (se occupano complessivamente più di una pagina)
- lunghi elenchi o tabelle
- illustrazioni



## «Traduzione giuridica»

**Art. 17** Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali

<sup>1</sup> L'elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali secondo l'articolo 20 capoverso 1 OsAlA è riportato nell'allegato 2.

...

*Allegato 2*  
(art. 17 cpv. 1)

**Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali  
(elenco degli additivi)**

...



## «Traduzione giuridica»

### Articolazione formale e struttura

Parte	
Titolo	<b>Titolo secondo: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie</b>
Capitolo	<b>Capitolo 4: Fornitori di prestazioni</b>
Sezione	<b>Sezione 4: Tariffe e prezzi</b>
Articolo	<b>Art. 52</b> Analisi e medicinali, mezzi e apparecchi
Capoverso	<sup>1</sup> Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:
Lettera	a. il Dipartimento emana:
Numero	1. un elenco delle analisi con tariffa,
Trattino	– ...

Gli **articoli** sono numerati progressivamente con cifre arabe. Se l'atto consta di un solo articolo, questo è designato «Articolo unico».

A fianco del suo numero l'articolo reca una **rubrica**. Se l'atto normativo conta meno di cinque articoli si può rinunciare alle rubriche.

**Art. 2** Diritto d'accesso

...

**Art. 3** Conservazione sicura

...

I **titoli marginali** – invece delle rubriche – sono utilizzati soltanto nei codici che già li contengono (ad es. CC, CO, CP).

#### **Art. 111**

1. Omicidio.  
Omicidio  
intenzionale

Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva<sup>78</sup> non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.



## «Traduzione giuridica»

### Enumerazioni

<sup>2</sup> L'assicurato ha diritto a:

- a. 400 indennità giornaliera al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
- b. 520 indennità giornaliera al massimo se ha compiuto 55 anni e può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi;
- c. 520 indennità giornaliera al massimo se:
  1. riceve una rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo, e
  2. può comprovare un periodo di contribuzione di almeno 18 mesi.

La **frase introduttiva** si chiude con due punti.

Gli *elementi delle enumerazioni* sono distinti l'uno dall'altro come segue:

- le *lettere* con il punto e virgola;
- i *numeri* con la virgola;
- i *trattini* senza interpunzione.

Negli elementi di enumerazioni composti di più frasi compiute, queste sono separate le une dalle altre mediante un punto e virgola:

<sup>3</sup> In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

...

- c. i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;

...

Nel diritto penale accessorio e (da alcuni anni) nel CP le *disposizioni penali* che correlano più fattispecie alla medesima conseguenza giuridica sono strutturate con lettere minuscole – poi, se del caso, con numeri – per facilitarne la citazione (contrariamente alla prassi precedente che prevedeva una partizione in numeri e *commi* privi di segno distintivo). In questi casi la *comminatoria di pena* (pena detentiva, pena pecuniaria, multa) precede di norma la descrizione delle fattispecie



## «Traduzione giuridica»

### Art. 86a      Infrazioni contro prescrizioni inerenti alla costruzione e all'esercizio

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. esegue o fa eseguire un progetto di costruzione senza l'approvazione dei piani necessaria secondo l'articolo 18 o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni risultanti dalla procedura di approvazione dei piani;
- b. mette o fa mettere in servizio un impianto senza disporre dell'autorizzazione d'esercizio necessaria secondo l'articolo 18<sup>w</sup> o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni dell'autorizzazione d'esercizio;

...

### Art. 150

Conseguimento  
fraudolento di  
una prestazione

Chiunque, senza pagare, ottiene fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, in modo particolare l'utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico,

l'accesso ad una rappresentazione, ad un'esposizione o ad una manifestazione simile,

il funzionamento di un impianto per l'elaborazione di dati o di un apparecchio automatico,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

## Periodi

Il numero dei periodi dev'essere uguale in tutte le lingue ufficiali, affinché le citazioni e i rimandi corrispondano nelle tre versioni linguistiche. È considerata periodo ogni frase che si conclude con un punto fermo.

Esempio (si noti il punto e virgola nella versione tedesca):



## «Traduzione giuridica»

### Art. 3 Kantone

Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind.

### Art. 3 Cantons

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

### Art. 3 Federalismo

I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.

## Allegati

Allegato I  
(art. 15)

## Stordimento con la pistola a proiettile captivo

### 1 Requisiti degli apparecchi e delle munizioni

- 1.1 Per lo stordimento con la pistola a proiettile captivo devono essere utilizzati soltanto apparecchi adeguati alla specie animale in questione e al rispettivo peso.
- 1.2 L'apparecchio a proiettile captivo può essere utilizzato soltanto se la punta rientra completamente nella posizione iniziale, cioè nella culatta, prima di ogni tiro.
- 1.3 Ad eccezione dello stordimento dei conigli, dei volatili e dei ratiti, gli apparecchi a proiettile captivo che non funzionano secondo il principio della carica esplosiva o dell'aria compressa non possono essere utilizzati.

...



## «Traduzione giuridica»

### Rimandi

Esempi:

- «secondo gli articoli 37-41» (e non «secondo gli articoli 37 e segg.»)
- se il rimando concerne l'intera unità di partizione: «secondo le disposizioni della sezione 4 (art. 37-41)»
- «art. 23 cpv. 4 lett. c-e», *senza virgole* tra le singole unità di partizione
- «titolo dodicesimo<sup>ter</sup>», «capo quarto», «capitolo 3», «sezione 1b», «articolo 54a», «capoversi 2 e 2<sup>bis</sup>», «lettera j», secondo la grafia esatta con cui figurano nell'atto cui si rimanda
- Si parte dall'unità di partizione di rango più elevato: «capoverso 2 secondo periodo» (e non «secondo periodo del capoverso 2»), «capoverso 2 lettera c numero 3 terzo trattino», «allegato 2 numero 4.8»

### Rimandi intratestuali

Quando in un atto normativo si rimanda ad *altre disposizioni del medesimo atto*, si omette la menzione dell'atto (ossia non si precisa «... della presente legge», «... della presente ordinanza»<sup>1</sup>).

Se all'interno di un'unità di partizione (sezione, articolo, capoverso, lettera ecc.) si rimanda a un'altra disposizione della medesima unità, quest'ultima non è menzionata (ossia non si precisa «... del presente articolo», «... del presente capoverso» ecc.).

Qualora tuttavia ci si riferisca all'atto normativo nella sua integrità, il rimando è esplicito e si precisa dunque: «la presente legge», «la presente ordinanza».

### Rimandi intertestuali

Quando in un atto normativo si rimanda a *un altro atto normativo* oppure a singole disposizioni di un altro atto normativo, l'atto cui si rinvia è citato indicandone il titolo, la data e gli estremi nella RS. Il richiamo di nota è inserito alla fine della data dell'atto normativo (in francese applicano una regola diversa).

---

<sup>1</sup> Eccezione: nei casi in cui all'interno del medesimo articolo si cita anche un altro atto normativo, può essere opportuno precisare «della presente legge» o «della presente ordinanza».



## «Traduzione giuridica»

<sup>2</sup> Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti negli articoli 4, 8, 10 e 11 sono rette dagli articoli 18 e 19 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991<sup>4</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN).

<sup>4</sup> RS 451.1

Se l'atto normativo al quale si rinvia dispone di un *titolo abbreviato*, si cita sempre e soltanto quest'ultimo. Non occorre introdurre il titolo abbreviato mediante parentesi.

... si applicano le disposizioni della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sul Parlamento.

I seguenti atti normativi sono citati *senza specificare la data*, con i titoli indicati qui di seguito:

- RS 101 Costituzione federale (Cost.)
- RS 210 Codice civile (CC)
- RS 220 Codice delle obbligazioni (CO)
- RS 272 Codice di procedura civile (CPC)
- RS 311.0 Codice penale (CP)
- RS 312.0 Codice di procedura penale (CPP)

... di cui all'articolo 204 del Codice di procedura penale (CPP)<sup>3</sup>.

... conformemente all'articolo 212 capoverso 2 lettera a CPP<sup>4</sup>.

Se un atto normativo è citato più volte, alla prima occorrenza si può introdurre tra parentesi la sua abbreviazione ufficiale. In caso di rimandi a trattati internazionali si può anche introdurre – sempre mediante parentesi – un titolo abbreviato non ufficiale ma d'uso invalso. A ogni successiva occorrenza l'atto normativo in questione è citato soltanto con rispettivamente l'abbreviazione o il titolo abbreviato non ufficiale, indicando il riferimento alla RS ma senza specificare la data.

Se l'atto è citato *nell'ingresso*, nelle ulteriori occorrenze lo si cita *senza il riferimento alla RS*.

In caso di ripetuta citazione di un atto normativo nel medesimo articolo, il riferimento alla RS e la data sono indicati soltanto alla prima occorrenza.



## «Traduzione giuridica»

### **Art. 7** Indennità dei membri del Consiglio d'istituto

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dell'indennità corrisposta ai membri del Consiglio d'istituto. L'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000<sup>4</sup> sul personale federale (LPers) è applicabile.

...

### **Art. 12** Diritto del personale

<sup>1</sup> La direzione e il rimanente personale sottostanno alla LPers<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> L'Istituto è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.

<sup>4</sup> RS 172.220.1

<sup>6</sup> RS 172.220.1



## «Traduzione giuridica»

### Rimandi al diritto dell'UE

#### Titolo completo

Esempio:

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifiuzione), GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

#### Titolo numerico

Nell'articolato, l'atto dell'UE cui si rimanda è di regola citato con il *titolo numerico* (tipologia dell'atto e numero).

- direttiva 2009/160/UE
- direttiva 2004/43/CE
- regolamento (UE) n. 1198/2009
- regolamento (CEE) n. 1408/71
- decisione 2009/371/GAI

Tutti gli altri elementi (titolo completo dell'atto, riferimento alla Gazzetta ufficiale dell'UE [GU], eventuali atti modificatori) sono riportati nella nota a piè di pagina.

Esempio:

Sono considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) le sostanze che soddisfano i criteri definiti nell'allegato XIII capitolo 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006<sup>33</sup>.

<sup>33</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 453/2010, GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1.

In via eccezionale, l'atto dell'UE può essere citato con il titolo completo nell'articolato se il titolo è breve e la norma contenente il rimando risulta chiara e di facile lettura nelle tre lingue.

L'atto dell'UE è citato con il titolo completo nelle tabelle e negli elenchi, segnatamente in un elenco di atti normativi europei allegato a un atto normativo svizzero.

Esempi:



## «Traduzione giuridica»

- direttiva 2009/160/UE del/della ..., del ..., su ...
- regolamento (UE) n. 1198/2009 del/della ..., del ..., su ...

Le regole di punteggiatura nei titoli degli atti normativi europei possono variare a seconda della lingua. In particolare, nel testo italiano la data dell'atto è racchiusa tra virgole. In italiano, la denominazione degli atti dell'UE («direttiva», «regolamento», «decisione», ecc.) si scrive con la minuscola, indipendentemente dal fatto che l'atto sia citato con il titolo numerico o completo (si utilizza tuttavia la maiuscola nelle tabelle o nelle note a piè di pagina in cui ci si limita a riportare il titolo dell'atto normativo europeo). Come gli altri trattati internazionali, gli accordi o le convenzioni tra la Svizzera e l'Unione europea recano invece la maiuscola (ad es. l'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea ...). Alle versioni tedesca e francese si applicano in parte altre regole.

Se l'atto dell'UE è citato più volte in un atto normativo svizzero:

alla prima occorrenza tale atto è citato con il titolo numerico o con il titolo completo;

a ogni occorrenza successiva, l'atto dell'UE è citato con il titolo numerico, e nella relativa nota a piè di pagina si rimanda alla nota a piè di pagina della prima occorrenza:

<sup>1</sup> Una derrata alimentare di cui all'articolo 1 può essere importata in Svizzera soltanto se accompagnata da una dichiarazione secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a cpv. 1.

Eccezionalmente, l'atto dell'UE può essere citato con il titolo breve ufficiale completato dall'acronimo «UE»: direttiva UE sulla sicurezza delle ferrovie.

In via eccezionale e a ragion veduta, è possibile utilizzare un titolo breve non ufficiale, in particolare quando l'atto normativo svizzero rimanda a più atti dell'UE e l'utilizzo di un titolo breve non ufficiale, in luogo del titolo numerico, agevola l'identificazione dell'atto in questione (ad es.: «direttiva UE sugli ascensori» anziché «direttiva 95/16/CE»)<sup>2</sup>.

Se il titolo di un atto normativo dell'UE è stato introdotto nell'ingresso di un atto normativo svizzero, alle occorrenze successive il rimando è privo della nota a piè di pagina.

<sup>2</sup> I titoli brevi (ufficiali o non ufficiali) degli atti normativi dell'UE vanno comunicati alla Sezione di terminologia della CaF affinché li registri nella banca dati terminologica TERMDAT.



## «Traduzione giuridica»

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo ...;

in esecuzione dell'Accordo del ...<sup>2</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo a ..., segnatamente del regolamento (CEE) n. 79/88<sup>3</sup> nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 3 dell'allegato all'Accordo,

*ordina:*

...

### **Art. 4**

I requisiti minimi stabiliti nell'allegato I numero I lettera A del regolamento (CEE) n. 79/88 si applicano anche ...

<sup>2</sup> RS 0.999.999.9

<sup>3</sup> Regolamento (CEE) n. 79/88 della Commissione, del 13 gennaio 1988, che stabilisce norme di qualità per lattughe, indivie ricce e scarole e per i pimenti o peperoni dolci.

[Se nel medesimo articolo si rimanda più volte a un atto normativo dell'UE, il titolo dell'atto è citato con il titolo numerico a partire dalla seconda occorrenza, anche se alla prima occorrenza è stato citato con il titolo completo. La nota a piè di pagina va inserita soltanto alla prima occorrenza.]

<sup>2</sup> Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell'Unione europea, si applica l'articolo 12 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997<sup>8</sup>, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

<sup>3</sup> Alle partite destinate a un operatore autorizzato secondo l'articolo 13 paragrafo 1 lettera a della direttiva 97/78/CE e domiciliato nell'Unione europea si applicano gli articoli 12 e 13 della direttiva summenzionata.

<sup>8</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9; modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352.

### **Evoluzione del diritto dell'UE e rimando statico**

Gli atti normativi dell'UE sono frequentemente modificati. Se in un atto normativo svizzero si rimanda a un atto dell'UE, occorre pertanto indicare con precisione quali modifiche dell'atto di base dell'UE vanno prese in considerazione (rimando statico).

Il *rimando statico* consiste nel rinviare a una versione determinata di un testo, con una data precisa; il *rimando dinamico* consiste nel rinviare alla versione del testo che risulta dall'ultima modifica dello stesso, nella quale sono integrate tutte le eventuali modifiche ulteriori.

Quattro eventualità:



## «Traduzione giuridica»

- 1) L'atto dell'UE è stato modificato una o più volte o non è stato modificato affatto. Soltanto l'atto di base è determinante per la Svizzera. Es.:

<sup>2</sup> Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell'Unione europea si applica l'articolo 12 della direttiva 97/78/CE<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, versione della GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

- 2) L'atto dell'UE è stato modificato più volte. Tutte le modifiche, o tutte quelle appor-  
tate entro una data specifica, sono determinanti per la Svizzera. Es.:

<sup>1</sup> Fatte salve altre disposizioni, i controlli vengono effettuati conformemente alle disposizioni tecniche dei capitoli I–V del regolamento (CE) n. 882/2004<sup>18</sup>.

<sup>18</sup> Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 208/2011, GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29.

- 3) L'atto dell'UE è stato modificato una o più volte. Soltanto alcune modifiche sono determinanti per la Svizzera.

Il certificato complementare richiesto per l'importazione in Svizzera di taluni prodotti d'origine bovina, caprina od ovina si fonda sul regolamento (CE) n. 999/2001<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da:  
– regolamento (CE) n. 1248/2001, GU L 173 del 27.6.2001, pag. 12;  
– regolamento (CE) n. 270/2002, GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4.

- 4) L'atto dell'UE è stato modificato una o più volte o non è stato modificato affatto. La Svizzera è vincolata unicamente dalla versione menzionata nel pertinente trattato internazionale concluso con l'UE.

<sup>1</sup> I veicoli delle classi M2, M3, N2 e N3 devono essere equipaggiati di un dispositivo automatico di limitazione della velocità conformemente alla direttiva 92/24/CEE<sup>266</sup> (...).

<sup>266</sup> Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell'allegato 1 sezione 3 dell'Accordo sul trasporto terrestre (RS 0.740.72).

Esempi di errori da evitare nei rimandi:



## «Traduzione giuridica»

Giusto	Sbagliato
GU	G.U. / GU. / Gazz. Uff. / Gazzetta ufficiale
GU L 106 del ...	GU n. L 106 del ... / GU L n. 106 del ... / GU L N. 106 del ... / GU L No. 106 del ...
GU L 106 del 3.5.2000	GU L 106 del 03.05.2000 GU L 106 del 3 maggio 2000
GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21	GU L 106 del 2000-05-03 GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21–48 GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21 segg. GU L 106 del 3.5.2000, p. 21
regolamento (CE) n. 1335/2008	GU L 106/21 del 3.5.2000 Regolamento (CE) n. 1335/2008 regolamento (CE) 1335/2008 regolamento (CE) num. 1335/2008 regolamento (CE) N. 1335/2008 regolamento CE n. 1335/2008
direttiva 2009/45/CE	Direttiva 2009/45/CE direttiva n. 2009/45/CE direttiva (CE) n. 2009/45
modificato/a da ultimo dal regolamento ...	modificato/a per ultimo dal regolamento ... modificato/a in ultimo dal regolamento ... modificato/a l'ultima volta dal regolamento ...
direttiva ... su ..., GU L ... del ...	direttiva ... su ... (GU L ... del ...)



## «Traduzione giuridica»

### Designazione delle unità amministrative

Negli atti normativi le unità dell'Amministrazione federale sono designate con la loro denominazione ufficiale figurante nell'[OLOGA](#) (allegati [1](#) e [2](#)).

Eccezioni:

- se la *competenza non spetta sempre alla medesima autorità*, si usa l'espressione «l'autorità competente»;
- nella legislazione federale non si possono di norma menzionare *autorità cantonali o comunali* specifiche e si ricorre invece a formule quali «l'autorità competente in virtù del diritto cantonale» o «l'autorità cantonale competente», oppure a designazioni generiche come «l'ufficio del registro di commercio».

Nel *titolo* di un'ordinanza che non è emanata dal Consiglio federale:

### **Ordinanza del DFI concernente i funghi commestibili e il lievito**

del 23 novembre 2005

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),*

...

*ordina:*



## «Traduzione giuridica»

# PARTE 2: Le forme degli atti normativi

## Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale

### Cost.:

**Art. 163** Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale

<sup>1</sup> L'Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o ordinanza.

<sup>2</sup> Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale; il decreto federale non sottostante a referendum è definito decreto federale semplice.

### I) Atti sottoposti a referendum

#### a) Referendum obbligatorio

- *Modifiche della Costituzione federale*
- *Adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali (approvazione del trattato costitutivo)*
- *Leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno*
- *Approvazione di trattati internazionali (modifiche costituzionali necessarie per l'attuazione degli stessi)*

#### b) Referendum facoltativo (50 000 firme entro 100 giorni dalla pubblicazione ufficiale)

- *Leggi federali*
- *Leggi federali dichiarate urgenti, con base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno*
- *Approvazione di trattati internazionali (di durata indeterminata e indenunciabili; prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale; comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali)*
- *Approvazione di trattati internazionali (modifiche legislative necessarie per l'attuazione degli stessi)*



## «Traduzione giuridica»

### II) Atti non sottoposti a referendum

- *Leggi federali dichiarate urgenti con durata di validità non superiore a un anno*
- *Ordinanze dell'Assemblea federale*
- *Decreti federali semplici*

## Leggi federali e ordinanze dell'Assemblea federale

### Disposizioni finali: clausole

#### Esecuzione

**Art. ...** Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale esegue la presente legge.

<sup>2</sup> Emana le disposizioni di esecuzione.

#### Referendum

##### *LF non urgenti (clausola usuale)*

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

##### *LF non urgenti che fungono da controprogetto indiretto a un'lv. Pop.*

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «...» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

##### *Leggi federali dichiarate urgenti con base costituzionale e durata di validità superiore a un anno (referendum facoltativo)*

<sup>1</sup> La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

<sup>2</sup> Entra in vigore il ... [il giorno seguente la sua adozione] con effetto sino al ... .



## «Traduzione giuridica»

*Leggi federali dichiarate urgenti prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno (referendum obbligatorio)*

<sup>1</sup> La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). È sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 140 cpv. 1 lett. c Cost.).

<sup>2</sup> Entra in vigore il ... [*il giorno seguente la sua adozione*] con effetto sino al ... .

*Leggi federali dichiarate urgenti con durata di validità non superiore a un anno (nessun referendum)*

<sup>1</sup> La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.).

<sup>2</sup> Entra in vigore il ... [*il giorno seguente la sua adozione*] con effetto sino al ... [*al massimo un anno dopo la sua adozione*].

### Entrata in vigore

*Delegata al Consiglio federale:*

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Differenziata:*

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue:

a. gli articoli ... entrano in vigore il ...;

b. il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle altre disposizioni.

<sup>3</sup> In caso contrario, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore di tutte le disposizioni.



## «Traduzione giuridica»

Per l'entrata in vigore delle altre disposizioni:

### **Ordinanza concernente un'entrata in vigore parziale della legge sull'IVA**

del 12 ottobre 2011

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 116 capoverso 2 della legge del 12 giugno 2009<sup>1</sup> sull'IVA (LIVA),

*ordina:*

#### **Articolo unico**

<sup>1</sup> L'articolo 78 capoverso 4 LIVA entra in vigore il 1° gennaio 2012.

<sup>2</sup> L'articolo 34 capoverso 3 entrerà in vigore in un secondo tempo.

<sup>1</sup> RS **641.20**; disposizioni già entrate in vigore: RU **2009 5203, 5256**

## **Decreti federali (Revisioni parziali della Cost., Iv. Pop., Trattati internazionali, Stanziamento)**

### **Titolo**

*Revisioni parziali della Cost.*

#### **Decreto federale **sul** nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione**

del 16 dicembre 2005

*Iniziativa popolari*

#### **Decreto federale **concernente** l'iniziativa popolare «**P**er la protezione dalla violenza perpetrata con le armi»**

del 1° ottobre 2010

#### **Decreto federale**

**concernente** l'espulsione e l'allontanamento, nel rispetto della Costituzione federale, degli stranieri che commettono reati (**controprogetto diretto all'iniziativa popolare** «Per l'espulsione degli stranieri che commettono reati [**Iniziativa espulsione**]»)

del 10 giugno 2010

Nei decreti federali concernenti le iniziative popolari vanno ripresi immutati il titolo – e il testo – dell'iniziativa riportati nella decisione della Cancelleria federale sull'esame preliminare. Il testo di un'iniziativa non può essere modificato!



## «Traduzione giuridica»

### *Trattati internazionali*

#### **Decreto federale che approva l'Accordo tra la Svizzera e la Serbia sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità**

del 1° ottobre 2010

#### **Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cybercriminalità**

del 1° ottobre 2010

#### **Decreto federale**

**che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) e la traspone nel diritto svizzero (modifica del Codice penale)**

### **Contenuto e formule usuali**

#### *Decreti di stanziamento*

Per l'acquisto / l'edificazione / la costruzione / ... di ... è **stanziato** un credito [ad es. d'opera o d'impegno] di ... .

Per la continuazione del ... è stanziato un credito quadro di ... **per una durata minima di** ... .

#### *Approvazione di trattati internazionali*

#### **Decreto federale che approva l'Accordo tra la Svizzera e la Serbia sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità**

del 1° ottobre 2010

...

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> L'Accordo del 30 giugno 2009<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Serba sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità è **approvato**.

<sup>3</sup>RS 0.360.682.1; RU 2011 811

L'approvazione è una procedura puramente interna con la quale il Parlamento avalla un trattato internazionale; in quanto tale è soltanto una delle fasi dell'iter mediante il quale un trattato internazionale diviene vincolante per la Svizzera. Occorre sempre utilizzare il verbo corrispondente nel titolo del decreto federale.

Nella procedura internazionale «il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato può essere espresso con la firma, lo scambio di strumenti che formano il trattato, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, o con ogni altro mezzo convenuto» (cfr. art. 11 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati).



## «Traduzione giuridica»

La nozione di ratifica viene utilizzata soltanto per i trattati che la Svizzera ha firmato appunto con riserva di ratifica; l'entrata in vigore del trattato vi è dunque subordinata. Si parla invece di adesione quando la Svizzera non ha firmato il trattato ma intende essere vincolata allo stesso senza dapprima procedere formalmente alla firma. La scelta dello strumento da utilizzare dipende dal trattato in questione.

### Art. 1

<sup>1</sup> La Convenzione internazionale del 13 aprile 2005 per la repressione degli atti di terrorismo nucleare è approvata.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

*oppure (in caso di adesione):*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera alla Convenzione.

Riserve e dichiarazioni:

### Art. 1

<sup>1</sup> Il Protocollo aggiuntivo del 24 gennaio 2002 alla Convenzione del 4 aprile 1997 sui diritti dell'uomo e la biomedicina relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

<sup>3</sup> All'atto della ratifica e in virtù dell'articolo 36 della Convenzione e dell'articolo 28 del Protocollo aggiuntivo, il Consiglio federale formula le riserve seguenti:

*Riserve agli articoli 9, 10 e 14 del Protocollo aggiuntivo:*

1. L'articolo 9 si applica con riserva dell'articolo 12 della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti, che non prevede il principio della sussidiarietà della donazione di organi da parte di una persona vivente.
2. ...

### Art. 2

All'atto della ratifica, il Consiglio federale formula una dichiarazione secondo l'articolo 287 UNCLOS con la quale sceglie il Tribunale internazionale per il diritto del mare come unico organo competente per la soluzione delle controversie in materia di diritto del mare.

*Approvazione di trattati internazionali e loro simultanea trasposizione nel diritto svizzero*

La legge federale su ... è adottata nella versione qui allegata.

## Disposizioni finali: clausola di referendum

DF concernenti una revisione parziale della Cost.:

II

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.



## «Traduzione giuridica»

### DF concernenti un'lv.Pop.

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare del ... «...» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

...

#### **Art. 2**

L'assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di **accettare / respingere** l'iniziativa.

*Se l'Assemblea federale contrappone all'iniziativa un controprogetto diretto:*

#### **Art. 2**

<sup>1</sup> Se non è ritirata, l'iniziativa popolare è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente al controprogetto (decreto federale del 15 marzo 2012 sulla promozione della formazione musicale dei giovani), secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.

### DF che approvano un trattato internazionale sottostante a referendum

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 140 cpv. 1 lett. b Cost.).

*oppure*

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. [1, 2 o 3] Cost.).



## «Traduzione giuridica»

### Ordinanze del CF, dell'Amministrazione federale e di altri organismi

#### Ingresso

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),  
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFE),*

visto l'articolo 52 capoverso 5 dell'ordinanza del 3 luglio 2011 sul personale federale (OPers),  
ordina:

<sup>1</sup> RS 172.220.111.3

#### Disposizioni finali

#### **Art. 13** Esecuzione

L'esecuzione della presente ordinanza spetta all'UFAG.

Firme:

22 giugno 2012

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

28 maggio 2012

Dipartimento federale di giustizia e polizia:  
Simonetta Sommaruga



## «Traduzione giuridica»

### Regolamentazioni amministrative del CF, dei dipartimenti e degli uffici

Istruzioni, Direttive, Circolari, Vademecum, Promemoria, Guide, Regolamenti – Concessioni, Contratti di affiliazione.

Sono formulate in termini generali e astratti ma non contengono norme di diritto: si rivolgono soltanto all'Amministrazione e non esplicano quindi «effetti esterni».

Le regolamentazioni amministrative vanno strutturate in modo quanto più possibile uniforme; devono quindi soddisfare alcuni requisiti minimi. In linea di massima, le regole previste dalle DTL per gli atti contenenti norme di diritto sono applicabili anche alle regolamentazioni amministrative.

Occorre tuttavia tenere conto delle particolarità di tali regolamentazioni.



## «Traduzione giuridica»

### PARTE 3: Atti modificatori

#### Regole generali

##### Parallelismo delle forme

È possibile abrogare o modificare una norma soltanto a un livello formale equivalente, ossia *mediante un atto normativo di pari livello* (parallelismo delle forme o equivalenza normativa), quindi:

- disposizioni costituzionali mediante disposizioni costituzionali;
- leggi federali mediante leggi federali;
- ordinanze dell'Assemblea federale mediante ordinanze dell'Assemblea federale;
- ordinanze del Consiglio federale mediante ordinanze del Consiglio federale;
- ordinanze dipartimentali mediante ordinanze del medesimo dipartimento.

Eccezione 1: un'ordinanza di un'autorità superiore (ad es. il Consiglio federale) può abrogare anche un'ordinanza di un'autorità inferiore (ad es. un dipartimento).

Eccezione 2: l'abrogazione o la modifica di un atto normativo possono essere delegate, ad esempio in un'ordinanza del Consiglio federale al dipartimento interessato.

##### Revisione parziale o totale

È applicabile la regola empirica seguente: si procede a una *revisione totale* (adozione di una nuova versione dell'atto con abrogazione della precedente) se la modifica concerne *più della metà* degli articoli dell'atto in questione.

##### Modifica di più atti normativi

Di regola un atto modificatore modifica un solo atto normativo, ossia quello menzionato nel titolo. È tuttavia possibile modificare altri atti normativi con il medesimo atto qualora sussista uno stretto nesso materiale e la modifica sia una mera conseguenza dell'atto modificatore (principale).



## «Traduzione giuridica»

### Atti mantello

Eccezionalmente, è possibile riunire le modifiche di più atti normativi in un solo atto (cosiddetto atto mantello), sempre che tra le singole modifiche sussista uno stretto nesso materiale. Il titolo di tale atto descrive sinteticamente la materia oggetto della modifica:

#### **Legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli**

del 25 settembre 2009

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2009<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

**1. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>2</sup> sull'imposta federale diretta**

...

**2. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>3</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni**

...

<sup>1</sup> FF 2009 4095

<sup>2</sup> RS 642.11

<sup>3</sup> RS 642.14

### Sospensione

La legge federale / L'ordinanza del ...<sup>1</sup> su ... non è applicabile sino al ... / dal ... al ... .

<sup>1</sup> RS ...

### Modifica temporanea

II

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il ... .

<sup>2</sup> Ha effetto sino al ...; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.



## «Traduzione giuridica»

### Struttura formale degli atti modificatori

Nella sua articolazione e struttura formale l'atto modificatore deve chiaramente distinguere tra:

- modifica dell'atto principale (titolo, ingresso, corpo del testo), eccettuati i suoi eventuali allegati;
- modifica degli allegati dell'atto principale;
- abrogazione di altri atti normativi;
- modifica di altri atti normativi;
- disposizioni transitorie;
- referendum ed entrata in vigore.

Ogni parte è designata con una cifra romana.

Le modifiche sono introdotte con la seguente frase (se ha un titolo abbreviato, l'atto è citato con tale titolo):

I

La legge federale del ...<sup>1</sup> su ... / L'ordinanza del ...<sup>1</sup> su ... è modificata come segue:

- ev. modifica del titolo
- ev. modifica dell'ingresso
- ev. sostituzione di espressioni

...

<sup>1</sup>RS ...



## «Traduzione giuridica»

### Modifica del titolo

#### **Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR)**

#### **Modifica del 25 settembre 2009**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge del 7 ottobre 1983<sup>2</sup> sulla ricerca è modificata come segue:

*Titolo*

Legge federale  
sulla promozione della ricerca e dell'innovazione  
(LPRI)

...

### Modifica dell'ingresso

I

L'ordinanza del 3 dicembre 2004<sup>1</sup> sulla firma elettronica è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 4, 6 capoverso 1, 7 capoverso 3, 8 capoverso 2, 9 capoverso 3,  
11 capoverso 4, 13 capoverso 2 e 20 della legge del 19 dicembre 2003<sup>2</sup> sulla firma elettronica;  
visto l'articolo 59a capoverso 3 del Codice delle obbligazioni<sup>3</sup>,

### Aggiunta di allegati

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato ... secondo la versione qui annessa.

*oppure*

II

Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati ... secondo la versione qui annessa.



## «Traduzione giuridica»

### Modifica di allegati

L'allegato ... è sostituito dalla versione qui annessa.

*oppure*

L'allegato ... è modificato secondo la versione qui annessa.

### Nuova numerazione di allegati

L'ex allegato ... diventa allegato ... .

### Evitare le «appendici»

È opportuno evitare di modificare in un unico atto modificatore più ordinanze i cui allegati devono a loro volta essere modificati in allegati distinti dell'atto medesimo (solitamente denominati «appendici»); procedendo in tal modo si pregiudica l'intelligibilità della modifica. In simili casi è preferibile proporre all'organo emanante di adottare simultaneamente più atti modificatori.

### Disposizioni transitorie

*Art. 119a* Disposizioni transitorie della modifica del 12 maggio 2010

<sup>1</sup> Le autorizzazioni per la fabbricazione o l'importazione di pezzi pirotecnici rilasciate prima dell'entrata in vigore della modifica del 12 maggio 2010 rimangono valide fino alla loro scadenza, tuttavia non oltre il 3 luglio 2017.

...

Se una modifica costituzionale chiesta in un'iniziativa popolare contiene una disposizione transitoria, nel testo sottoposto a votazione si aggiunge una nota in calce concernente la numerazione di tale disposizione:

*Art. 197 n. 9<sup>1</sup>*

*9. Disposizione transitoria dell'art. ... (...)*

...

<sup>1</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.



## «Traduzione giuridica»

### Struttura e denominazione delle nuove disposizioni

*Art. 3b, rubrica, nonché cpv. 1<sup>bis</sup> e 2*

Prezzi di costo di impianti di riferimento e remunerazione

<sup>1bis</sup> Il tasso di remunerazione per un determinato impianto è fissato in base alle modalità vigenti nell'anno di costruzione.

<sup>2</sup> La remunerazione è calcolata sulla base del tasso di remunerazione e dell'elettricità misurata nel punto di immissione e rilevata dall'organismo di rilascio.

Inserimento alla fine di un'unità di partizione:

*Inserire prima del titolo della sezione 3*

*Art. 5a*            Eccezioni all'obbligo di autorizzazione

Inserimento all'inizio di un'unità di partizione:

*Inserire dopo il titolo della sezione 3*

*Art. 5a*            Eccezioni all'obbligo di autorizzazione

Inserimento di più articoli:

*Inserire gli art. 5a–5d prima del / dopo il titolo della sezione 3*

*Art. 5a*            Eccezioni all'obbligo di autorizzazione

...

*Art. 5b*            ...

...

Modifica di un solo periodo (atti normativi dell'AF):

*Art. 28 cpv. 2, primo periodo*

<sup>2</sup> In caso di incapacità totale al lavoro l'indennità giornaliera corrisponde all'80 per cento del guadagno assicurato. ...



## «Traduzione giuridica»

Modifica di un solo elemento di un'enumerazione; per chiarezza si cita anche la frase introduttiva:

*Art. 36 lett. e*

Costituiscono in particolare gravi motivi di autorizzazione di modifica della destinazione e di frazionamento:

- e. riconversioni della produzione auspicate per la politica agricola, purché il pagamento finale risalga ad almeno dieci anni.

Se però si modifica anche la frase introduttiva, occorre espressamente dichiararlo nell'indicazione metatestuale in corsivo.

Se la modifica della frase introduttiva non concerne tutte le lingue:

*Art. 24, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. c*

La presente legge si applica per analogia:

- c. alle funivie.

Se la modifica concerne anche la rubrica dell'articolo:

*Art. 7, rubrica e cpv. 1*

Durata dell'ammissione nel catalogo delle varietà

<sup>1</sup> Una varietà è ammessa per dieci anni nel catalogo delle varietà.

**Se in più punti di un atto normativo (di regola in più di tre punti) si modifica il medesimo termine, la medesima espressione o la medesima parte di periodo, si può ricorrere a un'indicazione generale. Occorre tenere conto di tale modifica anche nelle disposizioni riprodotte per esteso nell'atto modificatore (ossia quelle modificate anche per altri motivi e quindi non menzionate nell'indicazione generale).**

*Sostituzione di un'espressione*

*In tutta la legge «Ufficio federale dell'aviazione civile» è sostituito con «UFAC».*

*Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> Negli articoli 5 capoverso 3, 6 capoverso 1, 7 capoversi 2-4, 10, 11 capoverso 2 lettera a, 12, 13 capoversi 1 e 2, 13a capoversi 2, 3 e 5, 15 capoversi 3 e 6 e 17 capoversi 1 e 3 «terme» è sostituito con «centri idroterapici».

<sup>2</sup> In tutta l'ordinanza, eccettuati gli articoli ..., «...» è sostituito con «...».



## «Traduzione giuridica»

Se necessario:

### *Sostituzione di un termine*

*In tutto il regolamento, eccettuato l'articolo 228, «regolamento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «ordinanza».*

Qualora l'utilizzazione dell'indicazione generale causi problemi d'interpretazione (ad es. ambiguità dei riferimenti pronominali all'interno di un capoverso in seguito al cambiamento del genere grammaticale), le singole disposizioni interessate vanno modificate separatamente e riprodotte per esteso nel corpo dell'atto modificatore.

La Cancelleria federale rettifica in modo informale nei testi consolidati pubblicati nella RS (art. 12 LPubl e art. 16 OPubl):

- le designazioni di unità amministrative;
- i rimandi ad altri atti normativi;
- gli errori grammaticali, ortografici e di presentazione senza incidenza sul contenuto.

Se la modifica di una disposizione non concerne tutte le lingue ufficiali, nelle versioni non interessate s'inserisce:

### *Art. 53*

*Concerne soltanto i testi tedesco e francese*



## «Traduzione giuridica»

### Abrogazione di disposizioni

*Art. 15*

*Abrogato*

*Art. 21 cpv. 2 lett. c*

*Abrogata*

*Art. 23 cpv. 3<sup>bis</sup>, 4 e 5*

<sup>3bis</sup> Il guadagno conseguito partecipando a un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico non è assicurato. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 65 e 66a.

<sup>4 e 5</sup> *Abrogati*

*Art. 15, 16 cpv. 1 e 18*

*Abrogati*

*Capitolo 3, sezione 2 (art. 43–47)*

*Abrogata*



## «Traduzione giuridica»

### Atti abrogatori

#### **Ordinanza sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta (Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)**

#### **Abrogazione del 30 giugno 2010**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

#### **Articolo unico**

L'ordinanza del 4 marzo 1996<sup>1</sup> sulla progressione a freddo è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2011.

30 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RU 1996 1118, 2005 1937, 2006 1791



## «Traduzione giuridica»

# Allegato 1: Regole specifiche per le ordinanze sugli emolumenti e le disposizioni in materia di emolumenti contenute in altre ordinanze

### Titolo

Ordinanza sugli emolumenti del / della / per il / in materia di / nell'ambito di / per l'esecuzione di / ...

### Abbreviazione

- OEm-UFFT (Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia)
- OEm-LCart (legge sui cartelli)
- OEm-BDTA (banca dati sul traffico di animali)

### Articoli iniziali

**Art. 1** Oggetto [*oppure*: Oggetto e campo d'applicazione]

La presente ordinanza disciplina ... .

**Art. 2** Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>1</sup> sugli emolumenti.

**Art. 3** Assoggettamento

Chi ... deve pagare un emolumento.

<sup>1</sup> RS 172.041.1

### Formulazioni usuali

... l'emolumento ammonta a ... franchi per [ogni] ...

Gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato.

La tariffa oraria ammonta a ... franchi.



## «Traduzione giuridica»

### **Allegato 2: Regole di tecnica legislativa applicabili a Schengen/Dublino**

In particolare, l'allegato si occupa dei temi seguenti:

- la citazione dell'insieme degli Accordi di associazione a Schengen/Dublino;
- la citazione di singoli Accordi di associazione a Schengen/Dublino;
- l'uso delle forme abbreviate «Stati Schengen» e «Stati Dublino»;
- la forma degli allegati che elencano gli Accordi di associazione a Schengen/Dublino;
- i modelli cui riferirsi per i titoli da assegnare agli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino;
- i modelli cui riferirsi per redigere i decreti federali.



## «Traduzione giuridica»

### Allegato 3: Esempio di nuovo atto normativo

Illustrazione delle regole più importanti delle DTL, con rimandi ai pertinenti numeri marginali.

DTL (n. marg.)	
3–9	<b>Ordinanza sul sostegno al Servizio sanitario apicolo (OSSA)</b>
14–20	
21	del 23 maggio 2012
in generale: 22–29 LF: 161, 162; DF: 201–209; O: 235–237	<i>Il Consiglio federale svizzero,</i> visto l'articolo 11a della legge del 1° luglio 1966 <sup>1</sup> sulle epizoozie; visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 <sup>2</sup> sull'agricoltura, <i>ordina:</i>
30–40, 70–76	<b>Sezione 1: Disposizioni generali</b>
77–81	<b>Art. 1</b> Oggetto
34–36	La presente ordinanza disciplina i compiti e il finanziamento del Servizio sanitario apicolo (SSA).
	<b>Art. 2</b> Servizio sanitario apicolo
82	<sup>1</sup> Il SSA è un'organizzazione di mutuo sostegno dotata di personalità giuridica. <sup>2</sup> I suoi membri sono le associazioni di apicoltura e gli apicoltori.
41	<b>Sezione 2: Compiti</b>
	<b>Art. 3</b> Principi
82–91	<sup>1</sup> Il SSA promuove: a. lo sviluppo e il mantenimento di colonie di api sane; b. la produzione apicola di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili. <sup>2</sup> Esso sostiene le associazioni di apicoltura, gli apicoltori e le autorità cantonali competenti.



«Traduzione giuridica»

**Allegato 4: Esempio di atto modificatore**

DTL (n. marg.)	
3–9, 282	<b>Ordinanza sugli esplosivi</b>
10–20	<b>(OEspl)</b>
282	<b>Modifica del 21 settembre 2012</b>
286–288	<i>Il Consiglio federale svizzero ordina:</i>
289–291	I
103–112	L'ordinanza del 27 novembre 2000 <sup>1</sup> sugli esplosivi è modificata come segue:
309	<i>Art. 1a cpv. 2</i>
314–334	<sup>2</sup> L'elenco delle equivalenze tra le espressioni della presente ordinanza e quelle utilizzate nelle direttive 2007/23/CE <sup>2</sup> e 2008/43/CE <sup>3</sup> figura nell'allegato 15.
69, 77, 82	<i>Art. 4</i>
333	<i>Concerne soltanto il testo francese</i>

**Indice analitico**